

Nota introduttiva

<<La maledizione del progresso incessante è l'incessante regressione>>¹

L'illuminismo viene solitamente dipinto come un progetto di emancipazione dell'umanità, che ha permesso di raggiungere un maggiore livello di tutela di diritti individuali. Tuttavia non si può fare a meno di notare come l'illuminismo possa essere considerato anche in un diverso modo, ossia come un progetto di dominazione <<sulla natura attraverso la tecnica>> e <<sulla società attraverso il potenziamento e l'estensione del controllo>>².

Con il presente lavoro si intende approfondire proprio tale dualità, affrontando nello specifico il tema della prevenzione dei delitti, che con l'illuminismo diventa lo scopo primario della sanzione penale. In particolare si intende mostrare come tale obiettivo si traduca a livello pratico nel raffinamento degli strumenti di controllo sociale. A tal riguardo, risulta opportuno prendere come riferimento storico il Granducato di Toscana di Pietro Leopoldo, in quanto modello all'avanguardia di stato 'illuminato'.

1 M. Horkheimer – T. W. Adorno, *Dialettica dell'illuminismo*, trad. it., Einaudi, Torino 1997, p. 44.

2 P. Costa, *L'illuminismo giuridico: strategia di dominio o progetto di emancipazione?*, in *Saggi di storia della cultura giuridico-politica. VIII. La pena di morte*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 2024, <https://www.quadernifiorentini.eu/cache/archivio/09/0030.pdf>, p. 23.

Nel primo capitolo, verrà esposto il contesto generale dell'illuminismo giuridico, per poi delinearne i principi filosofici fondamentali in ambito penale. Nel fare ciò, si porrà particolare attenzione alla concezione penale utilitaristica espressa da Beccaria, dalla quale si ricava l'idea della pena come strumento di prevenzione utile per la difesa della società.

Il secondo capitolo sarà dedicato all'evoluzione degli strumenti di tutela dell'ordine pubblico nel Granducato di Toscana. Per affrontare l'argomento, si indagherà le ragioni di fondo dietro la necessità di prevenire i delitti nel contesto toscano settecentesco, mostrando poi come tale necessità porti alla costruzione di un sistema di controllo più efficace ma più pervasivo, rivolto soprattutto verso i soggetti ritenuti più pericolosi dai ceti benestanti, ossia coloro che vivono ai margini della società. Come si vedrà, tale sistema si incentra sull'apparato di polizia, che proprio in questa fase storica si rafforza come strumento per garantire la pubblica sicurezza.

Nel terzo capitolo si prenderà come esempio la pena carceraria per mostrare come anche il meccanismo punitivo in Toscana sia orientato ad evitare i delitti. Si osserverà *in primis* come nasce l'idea del carcere moderno. Successivamente, si analizzerà le principali novità legislative in Toscana che hanno contribuito allo sviluppo della pena carceraria. In particolare, ne verrà delineata la finalità preventiva espressa con la Leopoldina. Infine, si farà un accenno al momento in cui nel secolo successivo il carcere, in quanto luogo di rieducazione, o per meglio dire di disciplinamento, diventa il fulcro di ogni sistema penale moderno.

CAPITOLO I.
I FONDAMENTI FILOSOFICI
DELL'ILLUMINISMO GIURIDICO-PENALE

1.1 Che cos'è l'illuminismo giuridico?

1.1.1 Lo spirito riformatore dell'illuminismo

Indubbiamente l'illuminismo in senso stretto è stato il movimento culturale più significativo del XVIII secolo. In virtù del carattere di eterogeneità che lo contraddistingue, si ritiene che la locuzione 'illuminismo' non debba indicare una specifica dottrina, quanto piuttosto un atteggiamento filosofico che esprime un nuovo <<modo di pensare e di sentire, comune a tutta l'epoca ed alla maggior parte dell'Europa>>¹.

Tale spirito si ritrova nella definizione generale data da Immanuel Kant nel suo celebre saggio *Risposta alla domanda: che cos'è l'illuminismo?* del 1784². Secondo il filosofo tedesco, l'illuminismo rappresenta la liberazione dell'umanità dai dogmi imposti dalle istituzioni tradizionali, attraverso l'utilizzo autonomo delle proprie capacità intellettive.

Da questa nozione di carattere gnoseologico si possono cogliere alcuni tratti fondamentali dell'illuminismo, come il primato della ragione come strumento di comprensione della realtà e la forte critica al

1 G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto. II. L'età moderna*, Laterza, Roma-Bari 2001, p. 194.

2 I. Kant, *Risposta alla domanda: che cos'è l'illuminismo?*, trad. it., Edizioni ETS, Pisa 2014.

passato³. Tale prospettiva non si riduce al semplice rifiuto dei valori tradizionali, ma si traduce nella volontà pratica di costruire un nuovo modello di società, fondato su una visione antropocentrica del mondo⁴.

La portata innovatrice dell'illuminismo coinvolge inevitabilmente la sfera giuridica, in quanto il diritto ricopre un ruolo centrale nell'ottica di un mutamento della realtà sociale, percepita come un qualcosa da rinnovare più che da conservare⁵. Per la prima volta si assiste alla formazione di una vera e propria <<politica del diritto>>: il diritto non viene più studiato come già è, ma come deve essere⁶.

Tale pragmatismo degli ideali illuministici si concretizza nelle riforme avviate durante la seconda metà del XVIII secolo, seppur con notevoli difficoltà applicative⁷.

3 Agli illuministi viene sovente contestato un <<antistoricismo radicale>>: in realtà la loro critica si attua nei confronti della tradizione, dunque la storia in sé non ha valore negativo ma deve essere sottoposta al controllo critico della ragione. A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, vol. II, Giuffrè, Milano 2005, p. 74. Proprio la scarsa considerazione della dimensione storica della realtà costituirebbe per alcuni studiosi il limite maggiore dell'illuminismo, mostrando un'eccessiva astrattezza di fondo. Di tale avviso G. Fassò, *Storia della filosofia*, cit., p. 195. Altri invece non ritengono che l'illuminismo abbia tale carattere di astrattezza. Esempi illustri a sostegno di tale tesi sono E. Cassirer, *La filosofia dell'illuminismo*, trad. it., La Nuova Italia, Firenze 1952, pp. 277 e ss.; R. Ajello, *Arcana Juris. Diritto e politica nel settecento italiano*, Jovene, Napoli 1976, pp. 15 e 354.

4 Con l'illuminismo <<i>materiali concettuali accumulati nelle grandi fratture della modernità, dall'Umanesimo al giusnaturalismo, dalla Riforma alla rivoluzione scientifica, per la prima volta vengono convogliati in una precisa prospettiva progettuale, di chiara matrice operativa>>. B. Sordi, *La progettazione della modernità: l'illuminismo giuridico*, in "Il contributo italiano alla storia del pensiero: Diritto (2012)", Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Treccani, [https://www.treccani.it/enciclopedia/la-progettazione-della-modernita-l-illuminismo-giuridico_\(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/la-progettazione-della-modernita-l-illuminismo-giuridico_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto)/).

5 Ibid.

6 I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Giappichelli, Torino 2002, p. 396.

7 Le nuove iniziative politiche incontrano una notevole difficoltà nel tradursi nella pratica, a causa soprattutto della tendenza all'immobilismo e alla conservazione dei ceti

In questa volontà di rinnovamento generale si coglie l'essenza dell'illuminismo, un fenomeno complesso e composito che ha plasmato la storia della civiltà occidentale, segnando il definitivo passaggio alla modernità.

1.1.2 La nozione nella storiografia giuridica italiana

Importanti filosofi e storici del diritto si sono interrogati circa la nozione di 'illuminismo giuridico', offrendo interpretazioni talvolta contrastanti, in particolare sul fatto di considerarlo o meno un movimento unitario.

A sostegno di tale tesi, la prospettiva più autorevole si osserva nell'opera di Mario Alessandro Cattaneo, il quale riscontra i lineamenti fondamentali dell'illuminismo giuridico nella concezione razionalistica del diritto naturale e volontaristica del diritto positivo⁸. La prima si basa su un'ideale di giustizia universale e assoluta, conoscibile tramite la ragione umana. Emerge inoltre una visione soggettivistica del diritto naturale, da intendere come un insieme di diritti innati

privilegiati. Non bisogna dimenticare inoltre che la cultura illuministica è sostanzialmente elitaria, espressione di una ristretta cerchia di intellettuali e distante dalle problematiche sociali. B. Sordi, *La progettazione della modernità*, cit.

⁸ M. A. Cattaneo, *Illuminismo e legislazione*, Edizioni di Comunità, Milano 1966, pp. 13 e ss.

dell'individuo, piuttosto che come un ordine giuridico oggettivo⁹.

Al razionalismo in relazione al diritto naturale, si accompagna il volontarismo sul diritto positivo, secondo cui esso è espressione diretta della volontà razionale del legislatore¹⁰. Sulla concezione volontaristica si fonda il primato della legislazione come fonte unica del diritto, in sostituzione delle altre fonti tradizionali, tra cui quella giurisprudenziale.

L'unificazione delle fonti comporta l'assoggettamento del giudice alla legge e la limitazione della sua attività discrezionale, per cui l'interpretazione autentica è l'unica legittima¹¹: solo il legislatore può interpretare la legge, mentre il giudice è tenuto ad applicarla al caso concreto senza alcun margine interpretativo rispetto al significato letterale¹².

Per evitare la necessità di un intervento del giudice, le leggi devono essere poche e semplici, a garanzia del principio della certezza del diritto, uno dei cardini della filosofia giuridica illuministica¹³.

Dopo aver delineato i due postulati dell'illuminismo giuridico,

9 Secondo tale visione, bisogna distinguere tra 'diritto di natura' e 'legge di natura': il diritto di natura consiste nella <<libertà che ha ogni uomo di utilizzare il proprio potere come vuole per la preservazione della propria natura>>, mentre la legge di natura è un'imposizione generale <<escogitata dalla ragione per vietare che un uomo faccia cose che distruggano la sua vita>>. T. Hobbes, *Leviatano*, trad. it., Bompiani, Milano 2001, pp. 213-214.

10 Per gli illuministi tale volontà non deve essere arbitraria in quanto, secondo Cattaneo, i due postulati dell'illuminismo giuridico sono strettamente legati, per cui le leggi devono rispettare i diritti naturali individuali espressi dalla ragione umana. M. A. Cattaneo, *Illuminismo*, cit.

11 Sull'interpretazione autentica nelle varie riflessioni degli illuministi si veda P. Alvazzi del Frate, *L'interpretazione autentica nel XVIII secolo. Divieto di interpretatio e "referimento al legislatore" nell'illuminismo giuridico*, Giappichelli, Torino 2000, pp. 99 e ss.

12 M. A. Cattaneo, *Illuminismo*, cit., p. 16.

13 Ibid.

Cattaneo individua nell'assolutismo illuminato e nel liberalismo democratico i due principali modelli politici formatisi dall'illuminismo¹⁴.

L'elemento comune si ritrova nel principio della sovranità della legge¹⁵, mentre il tratto distintivo si osserva in riferimento al diverso modo di intendere l'attività legislativa: nel primo essa è espressione di un potere assoluto del sovrano, mentre nel secondo è espressione di un potere limitato e rappresentativo della volontà collettiva¹⁶.

Pur differenti tra loro, secondo Cattaneo i due movimenti vanno considerati come fasi consequenziali di un medesimo indirizzo politico¹⁷. Tuttavia solo con il liberalismo democratico si realizza pienamente la dottrina dell'illuminismo giuridico, conciliando i due postulati sul diritto naturale e sul diritto positivo¹⁸.

L'analisi di Cattaneo pare prendere in considerazione esclusivamente le teorie giuridiche che affermano l'esistenza di diritti innati dell'essere umano, per dimostrare il carattere <<essenzialmente liberale e democratico della filosofia giuridica illuminista>>¹⁹. Tale ricostruzione mostra certamente quelli che sono molti degli aspetti che

14 Ivi, pp. 17 e ss.

15 L'idea della sovranità della legge viene sostenuta sia da autori favorevoli all'assolutismo, sia da quelli a supporto del liberalismo. N. Bobbio, *Il positivismo giuridico*, Giappichelli, Torino 1961, pp. 30-31.

16 Ciò rispecchia le differenti basi teoriche da cui traggono ispirazione, facenti capo ai due maggiori esponenti dell'empirismo inglese del XVII secolo: Hobbes per l'assolutismo illuminato e Locke per il liberalismo democratico. M. A. Cattaneo, *Illuminismo*, cit., p. 21.

17 Ivi, p. 22.

18 I due postulati corrispondono a due modelli di giusnaturalismo e di positivismo che, secondo Cattaneo, con l'illuminismo rappresentano <<due aspetti complementari di una stessa dottrina>>, smentendo la teoria che li vede contrapposti nell'odierna filosofia del diritto. Ivi, p. 24. Una posizione critica sull'effettiva presenza degli ideali giusnaturalistici nell'illuminismo giuridico si trova in G. D'Amelio, *Illuminismo e scienza del diritto in Italia*, Giuffrè, Milano 1965.

19 M. A. Cattaneo, *Illuminismo*, cit., p. 185.